

## Assemblea ordinaria 12 novembre 2020

**Imputazione a patrimonio del fondo costituito con il contributo concesso dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito delle misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 54 (Legge di Stabilità 2014), in applicazione dell'art. 13, comma 1 lettera n-bis) del Decreto Legge nr. 23 dell'8 aprile 2020 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 40 del 5 giugno 2020, ivi comprese le condizionalità nello stesso definite.**

In data 5 maggio 2017 il Confidi ha presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze richiesta di contributo ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2017 che definisce, in attuazione dell'art. 1 comma 54 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), le misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Confidi.

In data 26 aprile 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso al Confidi un contributo di euro 1.467.517,92 finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi da utilizzare per la concessione di nuove garanzie nei limiti e con le modalità definiti dalla normativa ministeriale. Detto fondo rischi presentava al 31 dicembre 2019 una dotazione pari ad euro 1.467.955,42.

Con la conversione in legge (Legge nr. 40 del 5 giugno 2020) del Decreto Legge nr. 23 dell'8 aprile 2020 è stata inserita alla lettera n-bis) del 1° comma dell'articolo 13 una previsione per cui: *“previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;”*.

La possibilità di imputare a patrimonio i fondi rischi costituiti da contributi pubblici è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea che alla data di convocazione dell'Assemblea non risulta concessa. Tuttavia, considerando che il disposto normativo prevede che la delibera dell'Assemblea ordinaria debba essere assunta entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, termine che per il Confidi scadrà il prossimo 24 novembre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei soci di destinare a patrimonio il predetto fondo pari ad euro 1.467.955,42 costituito con il contributo concesso al Confidi dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 1 comma 54, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione Europea come previsto dalla lettera n-bis) del 1° comma dell'articolo 13 del D.L. nr. 23 del 08/04/2020 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 40 del 05/06/2020, come accertata da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, nelle seguenti modalità:

- a riserva indivisibile ex art. 12 della Legge 904/77;

oppure,

- qualora l'autorizzazione della Commissione Europea, come accertata dal Consiglio di Amministrazione, dovesse prevedere la destinazione obbligatoria a capitale, a capitale sociale mediante modalità che saranno definite con apposita successiva deliberazione dell'Assemblea da convocarsi entro 180 giorni dalla data dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Pertanto quanto sopra avrà esecuzione all'avverarsi della condizione dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea come sopra illustrata. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione verificare l'avveramento della condizione e procedere agli atti conseguenti.